



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 DEL 21-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 11:00, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X		BALDI SIMONA		X
ROSSINI GREGORIO	X		QUAGLIO ENRICO	X	
CESA STEFANIA	X		NATALE ANGELA GIOVANNA	X	
FERRARA MARCO	X		CASE' ANGELO	X	
CANELLA KATIA	X		BONO MAURO	X	
ROGNONE LAURA	X		TAMBANI ROBERTO	X	
GARDINO MARCO	X				

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU – anno 2020.**

IL SINDACO

dà lettura del punto di cui in oggetto e comunica che si è lasciato invariato il gettito, sommando unicamente le aliquote IMU e Tasi. Dà atto che anche per quanto attiene il regolamento IMU, punto successivo all'ordine del giorno che viene discusso unitamente al presente, viene lasciato tutto invariato.

Il Consigliere Comunale Quaglio chiede, se possibile, non far pagare ai cittadini gli interessi di mora in sede di accertamento.

Il Consigliere Comunale dott.ssa Natale anticipa il voto di astensione legato alle aliquote IMU, avente carattere politico.

Chiede chiarimenti in merito all'art. 2 del regolamento in quanto non si riesce a comprendere il motivo per cui non si possa avere il rimborso qualora il cittadino abbia versato più del dovuto.

Il Sindaco riferisce che il rimborso sarà effettuato qualora l'errore sia documentato.

La Rag. Marinoni ribadisce la volontà di favorire il contribuente laddove sia possibile.

Il Consigliere Comunale dott.ssa Natale chiarisce che occorre specificare il mancato rimborso qualora esistano atti pubblici ed integrare l'art. 2 del regolamento, con l'inserimento, per esempio in caso di successione o di vendita dell'immobile o altre casistiche ben specifiche.

Ultimati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,2 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili, immobili cat. D e altri fabbricati;
- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ed immobili equiparati all'abitazione principale;
- 3) aliquota 5 per mille per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 2,5 per mille per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento;
- 3) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati merce;
- 4) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 5) aliquota 1,4 per mille per le aree edificabili, immobili cat. D e altri fabbricati;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 sono stati confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, che qui si riportano:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili “libere” con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

- **Aree gravate da servitù**

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

- **Aree che presentano particolare configurazione**

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

- **Aree con fasce di rispetto**

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che in seno alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 si era detto: *“per quanto riguarda IMU e TASI, si è appreso che a seguito della presentazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ddl. Bilancio, bollinato dalla Ragioneria dello Stato in data 2 novembre 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2020 viene proposta l'unificazione di Imu e Tasi, con abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari; alla data della presente le modifiche non sono ancora approvate con Legge dello Stato e pertanto viene previsto l'inserimento di poste di bilancio distinte per Imu e Tasi, in concordanza con quanto deliberato per l'anno 2019”*;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili il gettito IMU previsto con l'applicazione delle aliquote 2019 è pari ad € 895.000,00 ed il gettito TASI pari ad € 220.000,00 e che il fabbisogno finanziario dell'Ente, tenuto conto dell'abrogazione della Tasi, può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote Imu 2020, mantenendo così invariata la pressione fiscale per i contribuenti:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota 6 per mille**;
- 2) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento **aliquota 7,5 per mille**;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota 1 per mille**;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota 2,5 per mille**;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: **aliquota 10,6 per mille**;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota 10,6 per mille**;
- 7) terreni agricoli: **aliquota 9,2 per mille**;
- 8) aree fabbricabili: **aliquota 10,6 per mille**.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi Rag. Annalisa Marinoni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito, altresì, l'allegato parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi di legge;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 12
 Favorevoli: n. 8
 Contrari: nessuno
 Astenuti: n. 4 (Natale – Casè – Bono – Tambani)

DELIBERA

A) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota 6 per mille;**
2. abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento **aliquota 7,5 per mille;**
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota 1 per mille;**
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota 2,5 per mille;**
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: **aliquota 10,6 per mille;**
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota 10,6 per mille;**
7. terreni agricoli: **aliquota 9,2 per mille;**
8. aree fabbricabili: **aliquota 10,6 per mille.**

B) DI CONFERMARE i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, che qui si riportano:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili “libere” con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

• **Aree gravate da servitù**

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

• **Aree che presentano particolare configurazione**

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

• **Aree con fasce di rispetto**

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

C) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

D) DI DARE, altresì, ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente

deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti:	n. 12
Favorevoli:	n. 8
Contrari:	nessuno
Astenuti:	n. 4 (Natale – Casè – Bono – Tambani)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di CC n. 16 del 21-05-2020

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. MARINONI ANNALISA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ANNALISA MARINONI

Deliberazione n. 16 del 21-05-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE